REGOLAMENTO (CEE) N. 1599/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che fissa per il periodo dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984 il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare il prezzo di base per i suini macellati, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato, secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75, per una qualità tipo definita a norma del regolamento (CEE) n. 2760/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (6);

considerando che occorre adottare come qualità tipo la classe e le categorie di peso più rappresentative della produzione comunitaria;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri induce a fissare il prezzo di base ad un livello superiore a quello adottato per il periodo precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo di base dei suini macellati della qualità tipo è fissato, per il periodo dal 1° novembre 1983 al 31 ottobre 1984, a 2 053,87 ECU per 1 000 kg.

Articolo 2

La qualità tipo è la qualità delle carcasse di suino della classe II della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino di cui al regolamento (CEE) n. 2760/75, escluse quelle di peso inferiore a 70 kg e quelle di peso uguale o superiore a 160 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 67.
(4) GU n. C 96 dell'11. 4. 1983, pag. 47.
(5) GU n. C 81 del 24. 3. 1983, pag. 6.
(6) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 10.